

CHIARIMENTI GARA N. 6084977 - GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER ACQUISIZIONE E SOSTEGNO SISTEMI AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) AD ALA FISSA VERTICAL TAKE OFF AND LANDING (VTOL) DI CLASSE MICRO/MINI CON PESO MASSIMO AL DECOLLO DI 2,5 KG PAYLOAD INCLUSO.

1) DOMANDA: *Buonasera, In merito alle quattro gare su APR da voi oggi pubblicate, non risulta scaricabile il capitolato tecnico. Attendiamo vostro cortese riscontro. Cordiali saluti.*

1) RISPOSTA: **Si comunica che il capitolato tecnico sarà pubblicato su piattaforma nella II fase della gara in oggetto, accessibile solo ed esclusivamente, se ammessi, mediante ricezione di invito via pec con codice di accesso.**

2) DOMANDA: *Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento a quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara (pagg. 19-20), nella parte in cui si dispone che: “L’avalimento concluso per acquisire una autorizzazione o un altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, è ammissibile solo se la società ausiliaria esegua direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto”. Si chiede di voler cortesemente chiarire quanto segue:*

1. *Quali siano, nello specifico, le “autorizzazioni o altri titoli abilitativi” richiesti per la partecipazione alla procedura cui la clausola fa riferimento, con puntuale indicazione delle relative previsioni della lex specialis.*
2. *Se tra tali titoli debba ricomprendersi anche il Certificato di Sistema di Assicurazione della Qualità (es. ISO 9001) eventualmente richiesto ai fini della partecipazione.*
3. *Nel caso di avalimento avente ad oggetto autorizzazioni, titoli abilitativi o titoli professionali:*
 - o *si chiede di confermare che l’esecuzione delle prestazioni per cui tali requisiti sono richiesti debba essere effettuata direttamente dall’impresa ausiliaria nell’ambito del presente contratto;*
 - o *in tal caso, si chiede di chiarire se trovi integrale applicazione la disciplina del subappalto di cui all’art. 119 del d.lgs. 36/2023;*
 - o *nel caso l’ausiliaria debba svolgere direttamente la prestazione, quale specifica documentazione dovrà essere prodotta in sede di gara e/o in fase esecutiva.*

2)RISPOSTA:1) In linea generale non ci sono dei requisiti in cui la Stazione Appaltante richiede il ricorso all’avalimento o al subappalto. Per autorizzazioni o altri titoli abilitativi si fa riferimento alle autorizzazioni o altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alla procedura o titolo di studio o professionali relativo ad un soggetto necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto;

2) No perché l’ISO 9001 è un certificato che può essere oggetto di avalimento, con le conseguenti limitazioni già previste dall’art. 8 del disciplinare di gara: “Per la Certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 nel settore, il ricorso all’avalimento comporta che l’ausiliaria metta a

disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dal § 7, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio Documento di Gara unico Europeo (DGUE), da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”.

Nel caso di avvalimento, oltre alla compilazione della Parte II, Sezione C del DGUE, l'ausiliaria deve anche sottoscrivere tutti i documenti di cui all'art. 12.4. del disciplinare.

3) In linea generale non ci sono dei requisiti in cui la Stazione Appaltante richiede il ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Pertanto, in relazione all'offerta e all'oggetto delle prestazioni, l'operatore economico dovrà valutare quali prestazioni non può eseguire in proprio poiché subordinate al rilascio di titoli o autorizzazioni di cui non è in possesso, per le quali dovrà ricorrere al subappalto necessario da parte del soggetto ausiliario in avvalimento. Il ricorso al subappalto deve essere esplicitato nell'ambito dell'offerta nel corso della II fase. Per quanto riguarda la disciplina del Subappalto si rinvia a quanto previsto all'art. 9 del Disciplinare.

3) DOMANDA: *Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla seguente previsione del Disciplinare: “Fermo restando - a pena nullità e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice il divieto di cessione del contratto, di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto in argomento, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, non si individuano prestazioni che dovranno essere obbligatoriamente svolte a cura dell'aggiudicataria. La violazione della predetta norma comporta l'impossibilità di ricorrere al subappalto nell'esecuzione delle prestazioni in argomento” (cfr. par. 9 pagg. 21 e 22 del Disciplinare), si rappresenta che la formulazione risulta di non immediata comprensione e potenzialmente contraddittoria. Si chiede pertanto di voler chiarire se la clausola debba essere interpretata nel senso che nell'ambito della presente fornitura non sono previste prestazioni riservate in via esclusiva all'aggiudicatario».*

3) RISPOSTA: si conferma l'interpretazione proposta.

4) DOMANDA: *Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al par. 12.4, pag. 34 del Disciplinare, si chiede di voler chiarire quanto segue. Nel medesimo paragrafo risultano indicati separatamente, ai nn. 2 e 4:*

- *la “Dichiarazione di avvalimento”;*
- *l'“Annesso 1 al DGUE (Allegato n. 4)”.*

Si chiede di confermare se l'Annesso 1 al DGUE (Allegato n. 4) costituisca, nella sostanza, la medesima “dichiarazione di avvalimento”, trattandosi quindi dello stesso documento, ancorché graficamente e sistematicamente indicato in modo distinto nel Disciplinare.

In tal caso, si chiede di confermare che sia sufficiente la presentazione dell'Allegato n. 4 (Annesso 1 al DGUE) ai fini dell'adempimento documentale richiesto.

Si chiede inoltre di precisare in quale sezione della piattaforma telematica debba essere caricato l'Annesso 1 al DGUE (Allegato n. 4), e in particolare se lo stesso debba essere inserito nella sezione dedicata alla "Dichiarazione di Avvalimento"».

4) RISPOSTA: La dichiarazione di avvalimento è una dichiarazione fornita dalla concorrente (ausiliata) in cui dichiara di partecipare alla gara, dichiarando che si avvarrà di alcuni requisiti economici/finanziari o tecnico/professionali dell'ausiliaria. L'annesso 1 al DGUE, deve invece, essere compilato a cura dell'ausiliaria, deve essere compilato in ogni sua parte e caricato insieme a tutta la documentazione allegata alla domanda di partecipazione della concorrente.

5) DOMANDA: *Con riferimento a quanto previsto al par. 12 del Disciplinare, si chiede di voler precisare cosa debba intendersi per "documentazione amministrativa integrativa".*

In particolare, si chiede di chiarire:

- a quale documentazione ci si riferisce;*
- ovvero se la stessa debba essere individuata in specifiche previsioni del disciplinare.*

Si chiede, pertanto, di voler indicare in modo puntuale quali documenti rientrino in tale categoria, al fine di evitare incertezze in sede di caricamento della documentazione sulla piattaforma telematica».

5) RISPOSTA: per documentazione amministrativa integrativa si intendono quei documenti che vadano a specificare i requisiti richiesti nel dettaglio, qualora l'operatore abbia la necessità di fornire ulteriore documentazione rispetto a quella richiesta dalla Stazione appaltante.

6) DOMANDA: *Con riferimento al par. 12.2, pag. 32 del Disciplinare, nella parte in cui si prevede che l'operatore economico: "presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al § 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento", si chiede di voler precisare il corretto significato della disposizione.*

In particolare, si chiede di chiarire se:

- il concorrente (impresa ausiliata) debba presentare un proprio DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria;*

oppure se

- ciascuna impresa ausiliaria debba produrre e sottoscrivere il proprio DGUE, debitamente compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento, da allegarsi alla documentazione di gara, come del resto sembra desumersi dal punto 12.4 afferente alla documentazione da produrre in caso di avvalimento, che elenca anche il DGUE dell'ausiliaria.*

Si chiede tale precisazione al fine di evitare duplicazioni documentali o irregolarità meramente formali nella presentazione dell'offerta». cordiali saluti

6) RISPOSTA: Come previsto dal Disciplinare nella parte indicata, il DGUE deve essere presentato dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti, da allegare alla documentazione di gara ai sensi del 12.4, ovviamente dovrà essere allegato anche il DGUE dell'ausiliata.

7) DOMANDA: *quali documenti dell'impresa ausiliaria estera debbano essere prodotti con apostille ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961*

7) RISPOSTA: La prefata normativa troverà applicazione per gli atti pubblici stranieri. Pertanto, dipende dalla natura dei documenti che si intende produrre, salva l'applicazione del Regolamento UE 2016/1191.

8) DOMANDA: *se per gli atti di natura privata (quali DGUE, dichiarazioni dell'ausiliaria e contratto di avvalimento) sia sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante e la produzione in copia con traduzione in lingua italiana, senza necessità di apostille Cordiali saluti*

8) RISPOSTA: Si conferma che tali dichiarazioni possono essere redatte in lingua italiana e rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive. Per quanto concerne il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 comma 4 del D.lgs. 36/2023, "L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica".

9) DOMANDA: *Con riferimento al disciplinare di gara al par. 12.4 pag 34 è riportata la lista nel caso di avvalimento della documentazione da allegare per ciascuna ausiliaria a firma e questa non include l'allegato 1 Domanda di partecipazione.*

Tuttavia nelle istruzioni dell'allegato 1 Domanda di partecipazione, è riportato quanto segue:

NOTE D'USO

Il presente documento di partecipazione dovrà:

-essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa (singola/raggruppata/consorzata/ausiliaria)

Si chiede di chiarire se nel caso di avvalimento il concorrente debba allegare l'allegato 1 Domanda di partecipazione prodotta dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria a firma di questa. Si chiede inoltre di precisare nel caso di avvalimento quali sezioni dell'allegato 1 debbano essere completate dall'impresa ausiliaria.

9) RISPOSTA: Si conferma che, nel caso di avvalimento, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'ausiliata e non dall'ausiliaria, che deve invece sottoscrivere i documenti di cui all'art. 12.4.

10) DOMANDA: *Con riferimento all'allegato 1 Domanda di partecipazione si chiede di chiarire la seguente nota riportata a pag 6, non trovando il corrispondente punto 8.3 nel disciplinare di gara : "Allegare idonea documentazione atta a comprovare i requisiti di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara".*

10) RISPOSTA: per mero errore formale, con riferimento al punto 8.3. si fa riferimento al 7.3. del disciplinare di gara;

11) DOMANDA: *Con riferimento al DGUE .xml prodotto dal rappresentante dell'impresa singola ed a firma della stessa si chiede di chiarire se nel caso di avvalimento per il requisito di capacità economica e finanziarie si debba nella sezione B (Capacità economica e finanziarie), in corrispondenza del campo valore del requisito per il periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2024, inserire il fatturato dell'impresa singola e quello dell'ausiliaria. Cordiali saluti*

11) RISPOSTA: nel DGUE dell'ausiliata verrà dichiarato l'avvalimento e i requisiti posseduti dalla medesima, indicando nelle note quali requisiti saranno oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà compilare il proprio DGUE inserendo i requisiti richiesti per partecipare alla gara.

12) DOMANDA: *Con riferimento al Disciplinare di gara si chiede di chiarire se nel caso di avvalimento sia richiesta la registrazione al portale anche dell'impresa ausiliaria. Si chiede in tal caso di chiarire i passi da seguire nel caso di impresa straniera ausiliaria per la registrazione e per esprimere la volontà di partecipare alla gara in forma di ausiliaria. La società ausiliaria è Europea e in contatto con l'helpdesk della piattaforma ma non riesce a completare la registrazione. Cordiali Saluti*

12) RISPOSTA: Si conferma che, nel caso di avvalimento, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e caricata in piattaforma dall'ausiliata e non dall'ausiliaria, che deve inoltre sottoscrivere i documenti di cui all'art. 12.4.

13) DOMANDA: *Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alla documentazione da produrre in caso di avvalimento.*

In particolare, il par. 12.4 del Disciplinare di gara riporta l'elenco della documentazione che deve essere presentata, per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente sottoscritta. In tale elenco non risulta ricompreso l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione.

Tuttavia, nelle Note d'uso dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione (pag. 1) è indicato che il documento deve essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa (singola/raggruppata/consorzata/ausiliaria)

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare:

1. se, in caso di ricorso all'avvalimento, l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione debba essere presentato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria, oltre che dall'operatore economico concorrente;

2. nel caso in cui l'impresa ausiliaria sia una società estera, se la Domanda di partecipazione debba essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante, ovvero se siano ammesse modalità alternative di sottoscrizione.

13)RISPOSTA: Si conferma che, nel caso di avvalimento, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'ausiliata e non dall'ausiliaria che deve invece sottoscrivere i documenti di cui all'art. 12.4.

14)DOMANDA: *con riferimento a quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara, nella parte in cui si prevede che: “L'avvalimento concluso per acquisire una autorizzazione o un altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto è ammissibile solo se la società ausiliaria esegua direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto”,*

si chiede cortesemente di voler chiarire quanto segue.

1. Applicabilità della disciplina: si chiede di confermare se, nell'ambito della presente procedura ristretta, trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, cui la citata previsione del Disciplinare appare fare rinvio.

2. Modalità di dichiarazione in sede di gara

In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se, nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento nelle fattispecie sopra indicate:

- sia sufficiente indicare l'impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento mediante la compilazione della Parte II, Sezione C del DGUE relativa al ricorso all'avvalimento;*

oppure

- sia necessario dichiarare sin dalla fase di partecipazione anche il ricorso al subappalto in favore dell'impresa ausiliaria, ovvero se tale indicazione possa essere effettuata in una fase successiva, considerato che il Disciplinare prevede che alle prestazioni eseguite direttamente dall'ausiliaria si applichino le disposizioni in materia di subappalto.*

La richiesta di chiarimento è formulata in considerazione del fatto che, qualora trovi applicazione l'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, l'impresa ausiliaria sarebbe tenuta ad eseguire direttamente le prestazioni o i servizi per i quali mette a disposizione i requisiti.

14)RISPOSTA: Si conferma che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 nell'ipotesi indicata.

Nel caso di avvalimento, oltre alla compilazione della Parte II, Sezione C del DGUE, l'ausiliaria deve anche sottoscrivere tutti i documenti di cui all'art. 12.4. del disciplinare.

In linea generale non ci sono dei requisiti in cui la Stazione Appaltante richiede il ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Pertanto, in relazione all'offerta e all'oggetto delle prestazioni, l'operatore economico dovrà valutare quali prestazioni non può eseguire in proprio poiché subordinate al rilascio di titoli o autorizzazioni di cui non è in possesso, per le quali dovrà ricorrere al subappalto necessario da parte del soggetto ausiliario in avvalimento. Il ricorso al subappalto deve essere esplicitato nell'ambito dell'offerta nel corso della II fase.

15)DOMANDA: *si richiede un chiarimento in merito alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con particolare riguardo alla sezione relativa all'indicazione del requisito economico finanziario attinente al fatturato.*

Al riguardo, si chiede cortesemente di sapere se sia possibile inserire nel DGUE una nota esplicativa nella quale venga precisato che il valore indicato tiene conto dei dati economico-finanziari risultanti dal contesto societario di appartenenza dell'operatore economico, con riferimento alla società capogruppo.

Si chiede inoltre di sapere se tale circostanza possa essere richiamata e ulteriormente esplicitata nell'ambito del contratto di avvalimento stipulato con la società facente parte del gruppo, al fine di chiarire il quadro dei rapporti societari e delle risorse economico-finanziarie poste a supporto della partecipazione alla procedura di gara.

15)RISPOSTA: Si conferma la possibilità di produrre, a parte, documentazione amministrativa integrativa.

16)DOMANDA: *con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di resa delle autodichiarazioni da parte di operatori economici esteri, con particolare riferimento al caso di avvalimento.*

In particolare, si chiede di confermare se le autodichiarazioni relative ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui al par. 7.3, lett. a) e c) del Disciplinare di gara, qualora rese da società estera in qualità di impresa ausiliaria, possano essere:

-redatte in lingua italiana;

-rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive.

La richiesta è formulata anche alla luce di quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui:

“All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.”

Si chiede inoltre di chiarire se, in tale fattispecie, trovi applicazione la previsione del Disciplinare secondo cui:

“Le firme apposte su atti/documenti esteri devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, salvo i casi di esenzione previsti da leggi o accordi internazionali”, e quindi se tale disposizione debba ritenersi applicabile anche alle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da operatori economici esteri, oppure se, trattandosi di dichiarazioni sostitutive, non sia richiesta alcuna forma di legalizzazione.

16) RISPOSTA: Si conferma che tali dichiarazioni possono essere redatte in lingua italiana e rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive.

17) DOMANDA: *con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli atti prodotti da operatori economici esteri.*

In particolare, si chiede di sapere se la documentazione e le dichiarazioni rese da società estere (ivi comprese quelle eventualmente rese dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento) debbano essere necessariamente sottoscritte mediante firma digitale, ovvero se sia ammessa anche una diversa modalità di sottoscrizione.

17) RISPOSTA: Si rinvia all'art. 1.2. lett. D e art. 2.1 del Disciplinare. In ogni caso, così come previsto all'art. 10.2: i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tuttavia, nell'ipotesi di oggettiva difficoltà nell'utilizzo di tali strumenti, per consentire la più ampia partecipazione possibile alla gara, in aderenza a quanto previsto dall'art. 65 CAD, deve ritenersi consentita la sottoscrizione in forma analogica, se correlata dalla copia del documento d'identità del dichiarante.